

## **STATUTO**

**INSIEME SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE  
ONLUS**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ATENA LUCANA SA VIA LIMITONE  
10

Numero REA: SA - 410301

Codice fiscale: 04983470651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 08-12-2011 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "A" al n. 2341 del Repertorio ed al n.  
1595 della Raccolta.**

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART.1)** E' costituita, ai sensi dell'art.1,  
lettere a) e b), della Legge N.381/91, una  
Società Cooperativa a mutualità prevalente  
denominata

**"INSIEME" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

la quale è disciplinata dalle norme contenute  
nel presente Statuto, dai patti espressi nei  
regolamenti previsti dalla legge, dalle norme  
del Titolo VI del Libro quinto del Codice Civile  
e, in quanto compatibile, dalla normativa in  
materia di Società a responsabilità limitata.

La Società Cooperativa sarà iscritta a cura  
degli amministratori nell'apposito albo previsto  
dall'articolo 2512 del Codice Civile.

**ART.2)** La Società Cooperativa ha sede nel Comune  
di ATENA LUCANA (SA), all'indirizzo risultante  
dall'apposita iscrizione eseguita presso il  
Registro delle Imprese ai sensi dell'art.  
111-ter disp.att. del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire

e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**ART.3)** La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2061.

Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea salvo, in tal caso, il diritto di recesso del socio dissenziente, che verrà comunicato all'Organo Amministrativo nei termini di cui all'articolo 2532 del Codice Civile e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.

## **TITOLO II**

### **SCOPI MUTUALISTICI - OGGETTO -**

#### **RAPPORTI CON I SOCI -**

#### **REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

#### **MUTUALISTICHE**

**ART.4)** la cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. essa e' retta e

disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 del codice civile.

la cooperativa, conformemente a quanto disposto dall'art.1 della legge n.381/1991, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge n.381/91.

la cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

la cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

**art.5)** la cooperativa può, nello specifico,

**1.** svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti

**a)** attività socio - sanitarie e/o educative:

- assistenza sociale e sanitaria alla terza età ed all'infanzia; assistenza sia domiciliare sia in strutture pubbliche e private a tutte le fasce sociali, anche svantaggiate (anziani, disabili, tossicodipendenti, ex detenuti, minori soggetti a rischio, ex degenti di istituti psichiatrici); servizi di telecompagnia, telesoccorso, teleassistenza, telemedicina, telecontrollo e telemonitoraggio; servizio di trasporto di degenti tramite ambulanze;
- gestione di case di riposo per anziani, case di cura e di centri di accoglienza per disabili e minori; gestione e fornitura di servizi infermieristici, ota, osa, oss e ata presso il domicilio, presso strutture ospedaliere e presso residenze sanitarie assistite; gestione di mense scolastiche e sociali; preparazione, distribuzione e consegna a domicilio pasti a favore di anziani e soggetti svantaggiati; gestione asili nido e centri per l'infanzia

- servizi ed eventi culturali e sportivi;  
servizi di animazione; organizzazione di viaggi  
e soggiorni termali e turistici; promozione e  
realizzazione di indagini, studi e ricerche  
sulla realtà sociale ed economica locale;  
progettazione, monitoraggio, formazione,  
selezione e gestione di progetti nei servizi  
sociali;

**2.** svolgere direttamente e/o in appalto o  
convenzione con enti pubblici e privati in  
genere,

**b)** le seguenti attività:

- servizi di pulizia, sanificazione,  
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione  
in generale, civile, industriale, ospedaliera,  
nelle strutture residenziali, nei centri  
commerciali e negli uffici; servizi per la  
valutazione dei rischi, di sorveglianza  
sanitaria, per la formazione ed informazione  
sulla sicurezza;

- servizi di trasporto anche per conto terzi;  
servizi di corriere anche espresso e di recapito  
pacchi a domicilio; servizio di trasporto  
scolastico e di alunni disabili; facchinaggio

- gestione di ristoranti, bar, strutture

alberghiere e turistiche; gestione di impianti sportivi; gestione di call center; gestione di parcheggi;

- gestione di mense scolastiche, ospedaliere, aziendali e altro

- servizi di portierato ed ausiliariato, rifacimento letti, servizi complementari e ausiliari

- servizi di guardiania e vigilanza non armata;

- lavori di giardinaggio in genere; realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erbe, diserbato; servizi di arredo urbano;

- trasporto scolari, studenti, anziani e disabili nonché la loro vigilanza durante il trasporto;

- raccolta di rifiuti in genere;

- gestione e manutenzione zone di verde attrezzato

- servizi di spazzamento vie, piazze e spazi pubblici, strade interne ed esterne, cimiteri e altro

- servizi di pulizie, gestione e cura cimiteri e altro

- realizzazione e manutenzione di impianti elettrici civili, industriali e pubblici;

- lavori edili, stradali, manutenzione in genere di segnaletica stradale orizzontale e verticale
- servizi e lavori di pitturazione e altro
- servizi di bidellaggio e sorveglianza bambini scolastica e non presso strutture pubbliche e/o private
- servizi di lavanderia industriale, ritiro di biancheria, lavaggio, riconsegna e/o gestione lavanderia
- servizi per la ricognizione della documentazione esistente presso enti pubblici e privati; censimento di beni del patrimonio immobiliare e mobiliare di enti pubblici e privati;
- produzione, redazione grafica e distribuzione di materiale di stampa (depliant, manifesti, brochure, ecc.), di materiale cinematografico e audio visivo; servizi fotografici; affissione di manifesti e volantinaggio;
- gestione di agenzie di viaggio; servizi turistici e di assistenza al turista; organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, mercati, esposizioni, convegni, eventi musicali e pubblicitari;
- amministrazione di edifici pubblici e privati;

- servizi di consulenza per elaborazione dati; assistenza commerciale e finanziaria; analisi finanziaria; servizi di consulenza per l'elaborazione delle buste paga e per l'amministrazione del personale; realizzazione di siti web e consulenza informatica; e-commerce; servizi di consulenza fiscale alle imprese ed ai privati; disbrigo di pratiche di finanziamento per la concessione di contributi regionali, nazionali ed europei ad enti pubblici e privati; servizi di consulenza per la partecipazione a gare di appalto (elaborazione di attestati di sopralluogo, di relazioni tecniche, ecc.);

- fornitura di generi alimentari;

- fornitura di materiale monouso in carta, plastica, alluminio;

- fornitura di segnaletica stradale;

- fornitura di vestiario da lavoro;

- fornitura di materiale per pulizie e di attrezzature per pulizie professionali;

- fornitura di dispositivi per la sicurezza sul lavoro, di attrezzature di telesoccorso, di attrezzature per la riabilitazione motoria, per palestre, per l'assistenza sociale, per le case

di riposo e le residenze sanitarie assistite;

- fornitura di materiale di consumo per uffici,  
di arredi e complementi di arredi per l'ufficio,  
di macchine per l'ufficio, di attrezzature  
informatiche, di software ed hardware;  
manutenzione e realizzazione di reti  
informatiche.

la cooperativa potrà:

- assumere qualsiasi lavoro utile al  
raggiungimento degli scopi sociali presso enti  
ed organismi pubblici e privati e svolgere  
attività affini e/o complementari a favore della  
collettività e della comunità;

- partecipare a gare, appalti, convenzioni,  
trattative, secondo le vigenti disposizioni di  
legge, al fine di ottenere le varie concessioni  
di servizi in gestione;

- promuovere ed organizzare, anche in  
collaborazione con i vari livelli istituzionali  
(enti pubblici, istituti scolastici pubblici e  
privati, università, associazioni, ecc.)  
attività di ricerca e corsi di formazione ed  
aggiornamento professionale su temi inerenti le  
attività in oggetto.

per il raggiungimento dei suoi scopi, la

cooperativa potrà avvalersi inoltre della collaborazione, anche sotto forma di volontariato, di personale medico di ogni specializzazione, di personale paramedico e socio assistenziale, di sociologi, pedagoghi, psicologi e professionisti in genere.

tra le attività sopra indicate alle lettere a) e b) vi è collegamento funzionale; le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento come sopra previste richiedono attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa. quest'ultima potrà compiere, non come attività prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche anche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonchè a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio; potrà acquistare, sia in proprietà sia ad ogni altro titolo, costruire e/o prendere in locazione anche finanziaria beni

immobili da destinare all'attività sociale;  
compiere tutti gli atti e negozi giuridici  
necessari o utili alla realizzazione degli scopi  
sociali, ivi compresa la stipula di convenzioni  
con enti pubblici e/o privati.

per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la  
cooperativa potrà ricorrere a qualsiasi forma di  
finanziamento da istituti di credito, banche,  
società e privati, concedendo tutte le opportune  
garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e  
personali, nonché richiedere agevolazioni  
creditizie, fiscali e/o finanziarie sulla base  
di normative emanate o emanande in Italia e nei  
territori dell'Unione europea.

sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte  
le attività che necessitano di iscrizione ad  
albi professionali e che comunque per legge  
sono riservate a soggetti muniti di particolari  
requisiti non posseduti dalla società nonché  
ogni attività finanziaria vietata dalla legge  
tempo per tempo vigente in materia.

la cooperativa inoltre, per stimolare e favorire  
lo spirito di previdenza e di risparmio dei  
soci, potrà istituire una sezione di attività,  
disciplinata da apposito regolamento, per la

raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. e', pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

la cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

la cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a queste ultime connesse.

nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo

svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

### **TITOLO III**

#### **SOCI - AMMISSIONE - RECESSO - DECADENZA -**

#### **ESCLUSIONE - MORTE**

**ART. 6)** Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519 c.c.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della Cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria

attività lavorativa. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della Legge 8 novembre 1991 N.381.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività in favore della Cooperativa;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei

servizi prestati dalla Cooperativa;

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e/o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Pur se non obbligatorio, il libro dei soci è tenuto dalla Cooperativa; in esso sono indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

**ART. 7)** Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e, se soggetto diverso da persona fisica, denominazione sociale, sede e codice fiscale;
  - la dichiarazione di attenersi rigorosamente alle norme del presente Statuto, dei Regolamenti ed alle deliberazioni assembleari;
  - la dichiarazione di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;
  - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
  - l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente, nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare.
- I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il

nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

La domanda deve essere corredata da ogni altra documentazione prevista da eventuale deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

La documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da autocertificazione, se prevista dalla vigente normativa.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'Organo Amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti di cui sopra, il che comporterà l'accettazione incondizionata dello Statuto.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata; in tal caso, l'ammissione dovrà nuovamente essere deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere ed a versare la quota sociale;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro, come

previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e  
ferme restando le esigenze della Cooperativa.

**ART.8)** La qualità di socio si perde per recesso,  
decadenza, esclusione o morte.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532  
del Codice Civile, il recesso è ammesso quando:

- a) il socio abbia perduto i requisiti per  
l'ammissione;
- b) il socio non sia più in grado di partecipare  
al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il rapporto di lavoro subordinato del socio,  
autonomo o di altra natura, sia cessato per  
qualsiasi motivo;
- d) si verifichi la trasformazione della  
Cooperativa in altro tipo di Società o altro  
ente;
- e) avvenga il trasferimento della residenza del  
socio in una Regione diversa da quella in cui la  
Cooperativa svolge la propria attività;
- f) si verifichi la cessazione dell'attività  
della Cooperativa nella Regione in cui il socio  
ha la residenza o il domicilio.

Spetta all'Organo Amministrativo accertare le  
motivazioni della domanda di recesso e  
provvedere nei modi e nei tempi di cui

all'articolo 2532 del Codice Civile.

**ART.9)** La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione da parte del socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

**ART.10)** L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese identiche o affini a quelle della Società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di

strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

**ART.11)** In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".

L'erede o il legatario, che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio, può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso, entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione, secondo quanto precedentemente previsto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'Organo Amministrativo, nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego, sono consentite le facoltà ivi previste. Ove l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della quota sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto sopra stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in Società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti

amministrativi verso la Società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni).

**ART.12)** Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare) avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione della partecipazione sociale comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2535, II comma, del Codice Civile. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2535 ultimo comma del Codice Civile, la liquidazione od il rimborso, unitamente agli interessi legali, può

essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque (5) anni.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque (5) anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è diventata efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

#### **TITOLO IV**

##### **PATRIMONIO SOCIALE E PARTECIPAZIONE -**

##### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - STRUMENTI**

##### **FINANZIARI**

**ART.13)** Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti, a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie formate,

oltre che dalle tasse di ammissione, dagli  
avanzi di gestione a tale scopo destinati e  
dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) da altro fondo o accantonamento costituito a  
copertura di particolari rischi o in previsione  
di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla  
Società al fine di essere impiegata per gli  
scopi sociali e da eventuali altri fondi di  
riserva speciali costituiti in conformità alle  
norme di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i  
soci sia durante la vita della Società sia al  
suo scioglimento.

**ART.14)** Le quote sono nominative e non possono  
essere sottoposte a pegno nè essere cedute  
nemmeno ad altri soci con effetto verso la  
Società se la cessione non è autorizzata dagli  
Amministratori, ai sensi dell'articolo 2530 del  
Codice Civile, e con le modalità da detta norma  
previste.

In alternativa all'autorizzazione, gli  
amministratori possono comunicare al socio  
l'intenzione di fare acquistare la quota di cui  
si propone la cessione, alle medesime condizioni

proposte dal socio, da parte della Cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Cooperativa è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

**ART.15)** L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza, e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al primo comma

dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli articoli 2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

**ART. 16)** La Cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di

lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

**ART.17)** L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) ai fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) con ciò che resta saranno distribuiti dividendi ai soci, ma in misura non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del

Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote.

La quota di utili, non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci, dovrà essere destinata a fini mutualistici.

La Cooperativa comunque:

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in

misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge del 31 gennaio 1992 N.59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

**ART.18)** Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma del Codice Civile, la Cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e

le modalità di corresponsione degli interessi;  
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

## **TITOLO V**

### **TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI**

**ART. 19)** Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i contratti

collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive

ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

## **TITOLO VI**

### **ASSEMBLEA - ORGANO AMMINISTRATIVO**

**ART.20)** Le convocazioni dell'Assemblea dei soci devono essere effettuate dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Esso va inviato ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, ed agli altri aventi diritto almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo raccomandata A.R. o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata - per ricevuta - dal socio destinatario, o, in alternativa, a mezzo telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviata ai soci almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di

posta elettronica notificato alla società ed  
annotato nel libro soci.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale,  
o in via subordinata, nel Comune ove ha sede la  
Società oppure altrove, purchè in Italia.

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione  
e in aggiunta a quella obbligatoria come sopra  
stabilita, usare qualunque altra forma di  
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i  
soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta  
formalità, l'assemblea si reputa validamente  
costituita quando siano presenti o rappresentati  
tutti i soci con diritto di voto e tutti gli  
amministratori e sindaci, ove nominati, siano  
presenti o adeguatamente informati della  
riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga  
alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in  
tale ipotesi dovrà darsi tempestiva  
comunicazione delle deliberazioni assunte agli  
amministratori, sindaci e revisori non presenti.

**ART. 21)** All'Assemblea è inderogabilmente  
attribuito il potere di:

a) - approvare il bilancio consuntivo  
dell'esercizio sociale ed eventualmente il

bilancio preventivo;

b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;

c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;

d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;

e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;

f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;

g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;

h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;

l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della

durata o sullo scioglimento anticipato della Società;

m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della Società;

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

**ART.22)** L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta, tranne che per le delibere relative alle modifiche dello Statuto, alla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, allo scioglimento della Cooperativa ed alla nomina dei liquidatori, per le quali occorrerà il voto favorevole di più della metà

dei soci aventi diritto al voto.

**ART.23)** Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'Organo Amministrativo, non hanno versato in tutto o in parte la quota e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Per quanto non previsto, si applicano le regole di cui agli artt.2538 e seguenti del Codice Civile, integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società a responsabilità limitata.

**ART.24)** Il voto deve manifestarsi palesemente in

assemblea per alzata di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza purché la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con telex o telegramma. E' altresì ammesso il voto per tele videoconferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla Società al momento della riunione. Il voto per corrispondenza e/o quello per tele videoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione. E' vietato il voto segreto.

**ART.25)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico; in mancanza, dall'amministratore più anziano.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare

l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza dei voti, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio designato dall'Organo amministrativo. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, e riportato in apposito libro.

**ART.26)** La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea dei soci in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a sette (7) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di

Amministrazione. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione. Non hanno diritto a retribuzione, salvo che lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o anche di accantonare, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

**ART.27)** Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare un Vice Presidente ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede

sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque (5) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due (2) giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

**ART.28)** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. ad esso spetta, pertanto, a puro titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto e le loro modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) compiere tutti gli atti e concludere contratti di ogni genere inerenti all'attività (ovvero deliberarli, in caso di organo collegiale); fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, anche di leasing, presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire,

utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresi l'apertura di crediti e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) acquisire risorse finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, chiedendo ai soci anticipazioni e finanziamenti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 31, e nominare il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare (e decidere) circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;

1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.

**art.29)** Se per qualsiasi causa venga meno la metà dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. ove siano stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, il consiglio decaduto o gli amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

**art.30)** Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice

civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni centottanta (180) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

**art.31)** La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale spettano all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato; agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

Il presidente del consiglio di amministrazione e

gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze; nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

## **TITOLO VII**

### **ORGANO DI CONTROLLO - SCIoglimento -**

#### **DISPOSIZIONE GENERALE**

**ART.32)** Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 del Codice Civile, ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

**ART.33)** La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o il Revisore. Nei casi previsti

dalla legge, la nomina è obbligatoria.

**ART.34)** Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti; dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dagli articoli 2397 e ss. del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del Codice Civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme di legge;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche

individualmente;

c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Con delibera di assemblea dei soci, il Collegio Sindacale potrà essere nominato anche in assenza dei presupposti richiesti per la sua obbligatorietà.

**ART. 35)** In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge

N.59/1992, e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche di cui sopra sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

**ART. 36)** Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in tema di Società a responsabilità limitata e le norme speciali in materia di cooperazione, con particolare riferimento a quelle che regolano le cooperative sociali.

In originale firmato:

Loredana Lorusso

Alessia Monzillo

Vincenzo Biscotti

Notaio Angelo Pasquariello segue sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 tramite modello M.U.I. estesa agli atti e/o documenti trasmessi per via telematica.